

XVIII LEGISLATURA

N.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Serracchiani, Borghi, Carnevali, Marco Di Maio, Andrea Rossi, Martina, Mor, Moretto Fiano, Cantone, Morassut, Pellicani, Fragomeli, Fregolent, Piccoli Nardelli, Dal Moro, Bruno Bossio, Colaninno, Migliore, Berlinghieri, Scalfarotto, Zan, Bonomo, Rizzo Nervo, Giacomelli, Ascani, Beneamati, Raciti, Nobili, Rosato, Morani, Ciampi, De Menech, Critelli, Paita, Siani, Lacarra, Fassino, De Maria, Mura, Ungaro, Prestipino, Rotta, Gariglio, Noja, Viscomi, Verini

Disposizioni per l'abrogazione dell'equiparazione delle fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e ai movimenti politici prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Presentata il

Onorevoli colleghi!

La presente proposta di legge, apparentemente piccolissima perché volta ad abrogare un minuscolo comma, tenta di rispondere ad uno dei più macroscopici errori politici compiuti negli ultimi mesi.

Come è ampiamente noto, nella ipertrofica produzione normativa che contraddistingue il nostro Paese, la legge n. 3 del 2019 ha esteso anche agli enti privati gli obblighi, e i connessi adempimenti, già previsti in materia di trasparenza a carico dei partiti politici. Questa estensione è stata così vasta sia dal punto di vista soggettivo, per il numero degli Enti privati coinvolti, sia dal punto di vista oggettivo, per il carico di adempimenti previsti, da produrre un risultato giuridicamente del tutto irragionevole e di assai dubbia legittimità dal punto di vista Costituzionale, come peraltro già segnalato in occasione dell'esame di emendamenti presentati dal gruppo del Pd e respinti sia in Commissione che in Aula.

Per come infatti è congeniata questa norma, oggi è sufficiente che un solo componente del consiglio direttivo di un'associazione, fondazione o comitato abbia o abbia avuto a che fare negli ultimi dieci anni con la politica, - nel senso più vasto del termine, dallo svolgimento di attività di amministrazione e di governo a livello nazionale, all'aver semplicemente ricoperto una carica elettiva per brevissimo tempo a livello locale, o addirittura all'aver semplicemente svolto un non meglio specificato ruolo negli organi di un partito o di un movimento politico - per far sì che questo ente venga in maniera indiscriminata ed indifferenziata assoggettato ai pesanti obblighi di trasparenza in funzione anti-corruzione previsti per i partiti politici.

Come sottolineato da autorevoli commentatori, la politica esercitata a qualunque livello e latitudine, con questa norma, viene sostanzialmente concepita come portatrice *ab origine* di un pericolosissimo virus, atto potenzialmente a determinare corruzione e malaffare, e sufficiente a giustificare da un lato l'assoggettamento anche di piccolissimi enti - un'associazione culturale, una bocciofila, un'associazione sportiva - ad irragionevoli e costosissimi adempimenti burocratici e amministrativi, specie in presenza di bilanci di piccole dimensioni; e dall'altro tale da determinare un vero e proprio Daspo, di durata addirittura decennale, nei confronti di qualunque persona che negli ultimi dieci anni, magari anche per pochissimo tempo, abbia esercitato a qualsiasi titolo o latitudine un'attività politica in senso lato.

Tale norma, peraltro sembra presentare consistenti profili di illegittimità costituzionale, andando ad impattare su delicati principi come la libertà di associazione, riconosciuta e garantita a tutti i cittadini dall'articolo 18 della nostra Costituzione, o su quel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e le proprie opinioni politiche, tutelato dall'articolo 21 Cost., e che con questa norma sembra venire compresso in maniera irragionevole e certamente sproporzionata.

Non neghiamo, colleghi, gli inaccettabili abusi riportati dalle cronache che vengono compiuti da taluni esponenti politici, che ogni volta gettano discredito su un'intera classe politica, a prescindere dal colore o partito di appartenenza. Siamo consapevoli della forte domanda di trasparenza e onestà che oggi più che mai i cittadini giustamente pretendono dai propri rappresentanti istituzionali. E siamo anche fermamente convinti che chi ha l'onore di rappresentare a qualunque livello i propri cittadini ha anche il dovere di essere onesto e trasparente più degli stessi cittadini che è chiamato a rappresentare.

Ma siamo altresì fermamente convinti che non è mettendo in ginocchio le migliaia di piccole associazioni del Terzo settore - quella rete che così spesso supplisce nel sociale anche alle carenze di uno Stato il cui welfare ormai fatica sempre più a raggiungere i più bisognosi - che otterremo una politica più trasparente e più al servizio dei cittadini. Al contrario, con questa sorta di Daspo decennale a carico di chi ha svolto attività politica nei termini sopra specificati finiremo per perdere proprio quella parte della nostra politica più impegnata nel sociale, quella desiderosa, dopo aver esercitato un incarico politico magari anche di prestigio, di mettere la propria esperienza al servizio degli Enti non profit, ossia proprio quella parte che ancora ritiene che la politica sia anche e innanzitutto al servizio dei più fragili e dei più bisognosi.

Articolo 1

(Abrogazione dell'articolo 5, comma 4, del Decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è soppresso.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.